

R.G. 1961 /2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

Articolazione territoriale di Mondovì

Giudice dr.ssa Rossella Chirieleison

All'udienza del 25/01/2016 è presente:

Per SC RENT S.R.L. l'avv. AGOSTINELLI ANNALISA;

Per [REDACTED] S.R.L. l'avv. [REDACTED] sostituito dall'avv.
[REDACTED]

L'Avv. Agostinelli si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

L'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e in ogni caso, qualora il giudice ritenga di dover decidere nel merito della causa, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si chiede la revoca o la modifica dell'ordinanza 22.12.2015 nella parte in cui non ha ammesso le prove richieste.

Le parti discutono oralmente la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Al termine della camera di consiglio il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione Civile

In persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, all'udienza del 25.1.2016 ha emesso e dato lettura della seguente

Sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1961 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, pendente

tra



SC RENT S.r.l., elettivamente domiciliata in Madonna dell'Olmo (Cuneo), Via Piccapietra n. 8/B, presso e nello studio dell'Avv. Annalisa Agostinelli, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Attore

[redacted] e [redacted] S.r.l., elettivamente domiciliata in Cuneo viale [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [redacted] per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

[redacted] S.r.l.

Terzo chiamato contumace

avente ad oggetto: noleggio

motivi della decisione

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., la SC RENT S.r.l. ha convenuto in giudizio la [redacted] S.r.l. deducendo che: (a) in data 23.6.2008 la Eurorenting S.r.l. aveva noleggiato alla convenuta una fotocopiatrice Nashuatec 2205 oltre accessori, per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla data della consegna; (b) la Eurorenting S.r.l. aveva acquistato il bene dalla Euroconsult S.r.l. che l'aveva poi consegnato alla [redacted] S.r.l.; (c) in data 13.6.2013 la Eurorenting S.r.l. aveva comunicato alla [redacted] la cessione alla SC Rent S.r.l. di crediti, diritti e beni oggetto del contratto; (d) la [redacted] e S.r.l., pur essendovi tenuta ex art. 13 del contratto inter partes, non aveva provveduto a restituire il bene alla concedente ed anzi aveva comunicato di non aver intenzione di corrispondere le somme richieste con la diffida di cui sopra e di avere già consegnato il bene ad una società terza; (e) la società convenuta era invero tenuta a riconsegnare la macchina noleggiata ed inoltre a pagare la somma di € 2.581,36 di cui al "listino servizi" previsto nel contratto.

Premesso ciò, la società ricorrente ha chiesto condannarsi la [redacted] S.r.l. a restituire alla SC Rent S.r.l. il bene noleggiato (fotocopiatrice Nashuatec 2205 oltre accessori) e a pagare alla stessa la somma di € 2.581,36, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La [redacted] S.r.l. si è ritualmente costituita in giudizio osservando che: (a) doveva riconoscersi il difetto di legittimazione attiva della SC Rent S.r.l. poiché il contratto aveva cessato di avere efficacia in data 22.6.2013 mentre la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento della notificazione, avvenuta nel caso di specie in data successiva, sicché era stato ceduto un contratto non più esistente; (b) la [redacted] S.r.l. non aveva mai intrattenuto rapporti con Eurorenting S.r.l. ma aveva interagito solo con [redacted] S.r.l., società che aveva procurato il noleggio della fotocopiatrice, l'aveva consegnata e infine l'aveva ritirata nel marzo del 2008; (c) gli importi di cui al listino servizi non erano dovuti perché i servizi in questione non erano stati effettivamente resi e documentati.

Ciò premesso, la convenuta ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la [redacted] S.r.l. per essere dalla stessa manlevata e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, il tutto previo mutamento del rito.



Autorizzata la chiamata in causa della [REDACTED] S.r.l., quest'ultima, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è rimasta contumace.

E' stato disposto il mutamento del rito e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.. All'udienza del 22.12.2015 la causa è stata rinviata alla udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

La domanda proposta dalla SC Rent S.r.l. è fondata e va accolta.

La fonte delle obbligazioni nascenti in capo alle parti è costituita dal contratto n. 11708 sottoscritto in data 23.6.2008 dalla Eurorenting S.r.l. in qualità di concedente, dalla Euroconsult S.r.l. in qualità di fornitore e dalla [REDACTED] S.r.l. in qualità di utilizzatore. Il contratto prevede il godimento del bene contro il pagamento di un canone, con l'obbligo di restituzione del bene stesso a fine rapporto e senza facoltà di riscatto da parte dell'utilizzatore di talché, attesa anche la natura dei beni, la rapida obsolescenza degli stessi, l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione, deve qualificarsi quale *leasing* di godimento.

Agli artt. 13 e 20 del contratto in questione è stabilito che la riconsegna del bene, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione, debba avvenire nel c.d. "luogo di riconsegna" indicato nel frontespizio e cioè presso la sede del concedente (Eurorenting S.r.l. e ora SC Rent S.r.l.). Tenuto alla riconsegna è l'utilizzatore, a propria cura e spese.

Nel contratto de quo sono previsti ulteriori oneri e costi a carico dell'utilizzatore del bene, per il caso si verificano nel corso del rapporto o all'esito dello stesso, determinate evenienze, indicati nel c.d. listino servizi e regolamentati, per quanto in questa sede di interesse, dagli artt. 5, 13 e 20 del contratto stesso. La società odierna convenuta ha provveduto a sottoscrivere le clausole in questione per specifica approvazione.

L'odierna ricorrente è cessionaria del contratto in forza di cessione notificata alla parte convenuta ed è dunque legittimata ad agire per l'attuazione dei diritti che afferma nascere dal contratto. L'eccezione della convenuta relativa al fatto di aver ceduto un contratto non più esistente è infondata.

Caratteristica della cessione del contratto, secondo la giurisprudenza, è l'aver ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7319 del 02/06/2000, Rv. 537157). Nel caso di specie il contratto non aveva esaurito la sua efficacia, visto che residuavano gli obblighi connessi alla riconsegna del bene di cui all'art. 13, obblighi la cui violazione viene peraltro contestata nel presente giudizio.

Quanto alla riconsegna, la convenuta, con il restituire il bene alla Orma Sistemi S.r.l. e quindi a società diversa dalla concedente, si è resa inadempiente all'obbligo che l'art. 13 sopra citato prevede inequivocabilmente a carico dell'utilizzatore ([REDACTED] S.r.l.) e nei confronti del concedente (Eurorenting S.r.l.). D'altra parte non vi è traccia della terza chiamata, [REDACTED] S.r.l., nel contratto che regola i rapporti tra le parti, ossia nel contratto n. 11708 del 23.6.2008.

Proprio in virtù dell'estraneità della terza chiamata al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio e non potendosi configurare alcun affidamento della convenuta che, sottoscritto



il contratto con la concedente, avrebbe dovuto conoscere gli obblighi dallo stesso scaturenti anche in punto di riconsegna, la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata [redacted] S.r.l. non può essere accolta.

La convenuta deve quindi essere condannata: a) alla restituzione del bene che è di proprietà della ricorrente; b) al pagamento della penale per l'illegittimo trattenimento del bene dopo la scadenza del contratto, prevista contrattualmente art. 13 contratto di noleggio; c) al pagamento delle ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, recupero bene, cessione contratto e smaltimento beni, trattandosi di crediti nascenti da clausole contrattuali regolarmente previste e sottoscritte, anche specificamente, dall'utilizzatore; il tutto per l'ammontare calcolato nel ricorso, oltre interessi convenzionali di mora come previsti dal contratto (cfr. capitolato contrattuale).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

accoglie le domande proposte da SC RENT s.r.l. e per l'effetto,

dichiara tenuta e condanna [redacted] S.r.l. a restituire a SC RENT s.r.l. i beni oggetto del contratto n. 11708, ossia n. 1 fotocopiatrice Nashuatec 2205 oltre accessori, come specificati nei documenti 1 e 3 fascicolo documenti parte ricorrente SC RENT s.r.l.;

dichiara tenuta e condanna [redacted] S.r.l. a pagare a SC RENT s.r.l. la somma di € 2.581,36 oltre interessi convenzionali di mora;

condanna [redacted] S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di SC RENT s.r.l. che liquida in euro 1.618,00 per compensi, oltre euro 150,00 per anticipazioni, rimborso forfetario spese generali e accessori dovuti per legge;

rigetta la domanda di manleva proposta dalla [redacted] S.r.l. nei confronti della terza chiamata contumace.

Così deciso in Mondovì, con sentenza pronunciata all'udienza del 25.1.2016.

Il Giudice

dr.ssa Rossella Chirieleison

